

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0469/2001

20 dicembre 2001

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato unificato di conducente
(10353/1/2001 – C5-0473/2001 – 2000/0297(COD))

Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: Rijk van Dam

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE.....	6

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 16 maggio 2001 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 al fine di istituire un attestato unificato di conducente (COM(2000) 751 - 2000/0297 (COD)).

Nella seduta del 25 ottobre 2001 la Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (10353/1/2001 - C5-0473/2001).

Nella riunione del 24 gennaio 2001 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo aveva nominato relatore Rijk van Dam.

Nelle riunioni del 27 novembre 2001 e 19 dicembre 2001 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Konstantinos Hatzidakis (presidente), Emmanouil Mastorakis, Helmuth Markov (vicepresidenti) e Rijk van Dam (vicepresidente e relatore), Pedro Aparicio Sánchez (in sostituzione di Carmen Cerdeira Morterero), Sir Robert Atkins, Emmanouil Bakopoulos, Rolf Berend, Theodorus J.J. Bouwman, Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Luigi Cocilovo (in sostituzione di Giorgio Lisi), Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Markus Ferber (in sostituzione di Jacqueline Foster), Jean-Claude Fruteau (in sostituzione di Danielle Darras), Mathieu J.H. Grosch, Mary Honeyball, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle (in sostituzione di Reinhard Rack), Dieter-Lebrecht Koch, Brigitte Langenhagen (in sostituzione di Karla M.H. Peijs), Sérgio Marques, Linda McAvan (in sostituzione di John Hume), Arlene McCarthy (in sostituzione di Mark Francis Watts), Erik Meijer, Francesco Musotto, James Nicholson (in sostituzione di Dana Rosemary Scallon), Camilo Nogueira Román, Juan Ojeda Sanz, Josu Ortuondo Larrea, Wilhelm Ernst Piecyk, Giovanni Pittella (in sostituzione di Rosa Miguélez Ramos), Samuli Pohjamo, Alonso José Puerta, Marieke Sanders-ten Holte, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (in sostituzione di Reinhold Messner), Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Adriaan Vermeer (in sostituzione di Isidoro Sánchez García, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Demetrio Volcic e Brigitte Wenzel-Perillo (in sostituzione di Carlos Ripoll i Martínez Bedoya).

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 20 dicembre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato unificato di conducente (10353/1/2001 – C5-0473/2001 – 2000/0297(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (10353/1/2001 – C5-0473/2001),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 751²),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM (2001) 373)³,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0469/2001),
1. approva la posizione comune;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
 3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

² GU C 96 del 27.3.2001, pag. 207.

³ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

Con la sua proposta la Commissione intende introdurre un attestato unificato di conducente. Tale documento comunitario deve consentire agli organi di controllo nazionali di controllare efficacemente lo status legale del rapporto di lavoro intercorrente tra datori di lavoro dell'UE e i loro conducenti che eseguono trasporti internazionali di merci nella Comunità. Con detto attestato la Commissione intende risolvere i problemi relativi ai conducenti di paesi terzi al servizio di imprese comunitarie, alcune delle quali assumono conducenti in modo illegale. Le condizioni di lavoro di questi conducenti sono nella maggior dei casi sfavorevoli e provocano rischi per la sicurezza ed effetti distorsivi della concorrenza. Poiché i rapporti di lavoro sono disciplinati negli Stati membri in modo diverso e sulla base di vari documenti, per i controllori al di fuori del paese di stabilimento è quasi impossibile giudicare in merito alla legalità di un rapporto di lavoro. L'introduzione di un attestato unificato di conducente faciliterà tale compito e rappresenterà uno strumento sicuro per combattere questa forma di distorsione della concorrenza.

Prima lettura del PE

Il 16 maggio 2001 il Parlamento ha constatato in prima lettura¹ che una parte notevole dei conducenti impiegati illegalmente proviene da paesi terzi. I servizi ispettivi degli Stati membri mancano tuttavia di buoni strumenti di controllo per affrontare tale problema. Il Parlamento riconosce inoltre che l'introduzione di un attestato per tutti i conducenti imporrebbe agli Stati membri un pesante carico amministrativo. Queste argomentazioni militano a favore di una limitazione provvisoria del campo di applicazione ai conducenti di paesi terzi. Sulla base di queste priorità il Parlamento ha dunque proposto di limitare il campo di applicazione del regolamento in questione, nei primi due anni successivi alla sua entrata in vigore, ai conducenti di paesi terzi. Esso ha ritenuto nel contempo che l'aggiunta del numero della patente di guida e del numero di previdenza sociale consentirebbe una migliore identificazione e protezione del conducente.

La proposta modificata della Commissione

Nella sua proposta modificata del 5 luglio (COM(2001) 373) la Commissione fa proprio l'auspicio del Parlamento di applicare il regolamento nei primi due anni ai soli cittadini di paesi terzi. La Commissione vuole che il regolamento sia applicato un anno e mezzo dopo la sua entrata in vigore a motivo del necessario tempo di preparazione. Al pari del Consiglio, essa approva la proposta del Parlamento di aggiungere nell'attestato il numero di patente e il numero di previdenza sociale.

La posizione comune del Consiglio

Nella sua posizione comune del 23 ottobre 2001, il Consiglio propone di limitare il campo di applicazione del regolamento ai cittadini di paesi terzi e di esaminare l'eventuale opportunità di estendere il campo di applicazione ai cittadini comunitari, sulla base di una valutazione della Commissione, solo dopo l'entrata in vigore del regolamento. Contrariamente alla Commissione e al Parlamento, il Consiglio non intende ancora pronunciarsi su un futuro ampliamento del campo di applicazione ed intende applicare il regolamento un anno dopo la sua entrata in vigore a motivo del necessario tempo di preparazione. Esso propone inoltre di

¹ PE 286.659.

istituire una procedura di controllo più rigorosa, cioè un controllo annuo di almeno il 20% degli attestati rilasciati dagli Stati membri. La posizione comune prevede inoltre una modifica del regolamento (CEE) n. 3118/93 intesa a far sì che i conducenti cittadini di un paese terzo dispongano di un attestato di conducente che li abiliti ai trasporti di cabotaggio.

Posizione del Parlamento

Le due categorie di modifiche presentate al Parlamento in prima lettura sono accettate solo in parte dal Consiglio. Il Consiglio ha accettato senza riserve l'emendamento che prevede l'aggiunta ai dati personale del conducente del numero della patente di guida e del numero di previdenza sociale. I restanti emendamenti, che prevedevano un'applicazione differita, sono stati approvati con modifiche. Una breve valutazione delle divergenze tra Consiglio e Parlamento è esposta nelle righe successive.

Campo di applicazione

Il Consiglio ha approvato nel frattempo la sua posizione con un'applicazione differita del regolamento, senza però pronunciarsi su tutti i punti. Il regolamento sarà applicabile ad un anno dalla sua entrata in vigore a tutti i conducenti di paesi terzi che eseguono trasporti internazionali nell'UE al servizio di un'impresa comunitaria. La decisione in merito all'estensione della sua applicazione ai conducenti comunitari sarà presa successivamente ad una valutazione della Commissione, che verterà anche sull'effetto dell'attuazione del regolamento. Questa posizione significa che le divergenze tra Consiglio e Parlamento non sono così significative in merito all'inserimento dei conducenti comunitari nel regolamento quanto piuttosto circa il calendario secondo il quale ciò dovrà avvenire. Il vostro relatore ritiene che in considerazione del fatto che i conducenti di paesi terzi rappresentano l'elemento principale del problema, la limitazione in prima istanza del suo campo di applicazione non rappresenti un ostacolo, tanto più che occorre procedere ad un notevole investimento amministrativo per rilasciare un attestato in tempo utile a tutti i conducenti. Ai fini della certezza del diritto è tuttavia importante fissare una scadenza per la valutazione del regolamento. Sulla base dei risultati di tale valutazione occorrerà poi considerare se l'effetto del regolamento è tale da rendere opportuna una sua estensione anche ai conducenti comunitari.

Controlli

Nella sua posizione comune il Consiglio ha conferito un significato quantitativo al termine "periodico". Al fine di verificare la validità degli attestati rilasciati, occorrerà controllarne ogni anno almeno il 20%. Il vostro relatore ritiene che si tratti, per cominciare, di un obiettivo accettabile. Una valutazione dovrà tuttavia indicare se questa frequenza e questa modalità di controllo siano sufficienti a garantire l'applicazione del regolamento.

Cabotaggio

Un elemento che non si rinviene nella proposta originaria della Commissione riguarda il collegamento con il regolamento (CEE) n. 3118/93 che contempla le condizioni in cui è possibile eseguire il cabotaggio nella Comunità. Il vostro relatore ritiene del tutto logico che il regolamento (CEE) n. 3118/93 sia armonizzato con il presente regolamento.